

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Unità Operativa Sportello unico dell' Ambiente**ORDINANZA N. 174****PROT. 73774 /15-10-27-STIT**
da citare integralmente nella corrispondenza

Resp. del procedimento:	M. Finotto	(Tel 0421-359270)
Resp. istruttoria:	F. Partis	(Tel 0421-359381)
Anteatto:	15/67281-15/70082	

OGGETTO: Ordinanza Sindacale di revoca del provvedimento avente come oggetto “DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dei molluschi bivalvi vivi della specie Vongola (*Chamelea gallina*), classificati nell’ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), da “A” a “B” ed **OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE** dei molluschi bivalvi vivi della specie Vongola (*Chamelea gallina*) raccolti nell’ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile).

IL SINDACO

- Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Visto il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Visto il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l’Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l’autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana;
- Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Vista la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;
- Vista la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;
- Vista la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica”;
- Visto il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l’art. 2 che individua le autorità competenti all’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;
- Vista la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 164 del 10/11/2015 ad oggetto: “Provvedimento per la declassificazione temporanea dei molluschi bivalvi vivi della specie Vongola (*Chamelea gallina*), classificati nell’Ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai 3 metri - dalla foce del fiume Livenza alla foce del fiume Sile) da “A” a “B” ed obbligo al trattamento di depurazione dei molluschi bivalvi vivi della specie Vongola (*Chamelea gallina*) raccolti nell’Ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai 3 metri - dalla foce del fiume Livenza alla foce del fiume Sile) e revoca ordinanza n°161 del 03/11/2015”;

- Preso atto della proposta del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 10 " Veneto Orientale" di San Dona' di Piave (VE) con nota prot. n. 73482 del 24/11/2015, acquisita al prot. com.le n. 2015/73516 del 24/11/2015, di revoca dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 164 del 10/11/2014 a seguito dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie n. 15BAT-U/8517 del 12/11/2015 e n. 15BAT-U/8803 del 23/11/2015, relativi ai campioni di Vongole (*Chamelea gallina*) prelevati in data 09/11/2015 con n. di verbale 10/N/0376 ed in data 17/11/2015 con n. di verbale 10/N/0381 dal Servizio Veterinario di cui sopra nell'ambito 10M003/area pesca libera, risultati conformi per la ricerca di E. Coli;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'art. 50 comma 5 che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti da adottare da parte del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- Ritenuto necessario revocare, in considerazione di quanto sopra, la suindicata ordinanza contingibile ed urgente;
- Visto l'art. 13 dello Statuto approvato con D.C.C. n.102 del 04.08.2006;

ORDINA

1. La revoca della propria ordinanza contingibile ed urgente n. 164 del 10/11/2015 avente come oggetto "DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dei molluschi bivalvi vivi della specie Vongola (*Chamelea gallina*), classificati nell'ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), da "A" a "B" ed OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE dei molluschi bivalvi vivi della specie Vongola (*Chamelea gallina*) raccolti nell'ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile) e revoca ordinanza n°161 del 03/11/2015".
2. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e tra gli avvisi nel sito internet del Comune;
3. che il provvedimento sia notificato per competenza a:
 - Dipartimento di Prevenzione Unità Operative dei Servizi Veterinari – A.U.L.S.S. N.10, via Trento, n.19 30027 San Donà di Piave (VE) a mezzo PEC;
 - JESOLPESCA S.r.l. via T. Edison 30016 Jesolo (VE) fax n. 0421.951030;
 - COOP. PESCATORI JESOLO S.C.A.R.L. via Cà Gamba X traversale, n. 5 30016 Jesolo (VE) fax n. 0421.362538;
 - COOP. TRA I LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA DI CORTELLAZZO A.R.L. via Amba Alagi 10/a 30016 Jesolo (VE) fax n. 0421.980142;
 - Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, via del Faro, n. 24 30013 Cavallino Treporti (VE) ed alla Provincia di Venezia Ufficio Caccia e Pesca, Centro Servizi 2, Viale Sansovino n. 3 - 5 30173 Venezia Mestre (VE), in qualità di autorità competenti in materia di pesca per l'Ambito di monitoraggio a mezzo PEC;
 - Polizia Locale, Sede, Carabinieri di Jesolo via C. Battisti, n. 1 30016 Jesolo e Guardia di Finanza di Jesolo via G. Mameli, n. 103 30016 Jesolo a mezzo PEC;
 - Regione Veneto, Direzione Prevenzione Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare Rio Nuovo - Dorsoduro, 3493 30123 Venezia (VE) a mezzo PEC;
1. l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, la Provincia di Venezia e le Forze dell'ordine cui viene notificata l'ordinanza sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della medesima;
2. il servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle

- informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto;
3. la violazione della presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6 comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato);
 4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ai sensi degli articoli 4-8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche, gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari, presso l'U.O. Sportello Unico dell'Ambiente di questo Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00-13.00, martedì-giovedì ore 15.00-17.00).

La presente consta di tre pagine.

Dalla Residenza Municipale, 26/11/2015



IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005:
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.